



Al Segretario Generale del Comune di OMISSIS

Fasc. Anac n. UVCAT/2805/2022

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere, a seguito di istanza di accesso civico, in merito agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 15 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 dei dati degli Assistenti Sociali utilizzati dall'ambito territoriale del Comune di OMISSIS (prot. ANAC n. OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto a questa Autorità, a seguito di istanza di accesso civico, un parere in merito agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 15 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 dei dati degli Assistenti Sociali utilizzati dall'ambito territoriale del Comune di OMISSIS, si rappresenta quanto segue.

La questione genericamente prospettata concerne i diversi obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 15 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.

Al fine di inquadrare correttamente la questione prospettata, è necessario richiamare gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 15 e 37 del d.lgs. n. 33/2013. Di seguito si illustrano gli articoli di riferimento:

➤ **Art. 15 del d.lgs. 33/2013** che disciplina la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati i seguenti dati:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
- i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato (si ricorda che i dati sui compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, non devono essere riportati all'interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza. Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato);
- l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, co.14, d.lgs. 165/2001.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di tali dati sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

I dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

- Art. 37 del d.lgs. 33/2013 disciplina la pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Nell'allegato 1 alla Delibera n.1310/2016, al quale integralmente si rinvia, sono dettagliati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che – tra l'altro – saranno oggetto di uno specifico approfondimento nel PNA 2022, di prossima adozione, con revisione del citato allegato.

L'Autorità ha avuto modo di precisare che gli obblighi di pubblicazione in esame riguardano anche gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie normative per la pubblicazione ed ogni qualvolta l'amministrazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrarre in quanto atto sostitutivo del bando di gara.

Ed ancora, per gli incarichi relativi a servizi anche intellettuali il cui affidamento è preceduto dallo svolgimento di una procedura di appalto disciplinata dal d.lgs. n. 50/2016, vigono gli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. In questi casi l'amministrazione non acquisisce al proprio interno professionalità ulteriori rispetto a quelle in ruolo, per finalità specifiche e temporalmente limitate, come nel caso delle consulenze e collaborazioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, bensì ricorre al mercato affidando a soggetti terzi la fornitura di servizi ad essa strumentali.

Quanto al rapporto tra le due disposizioni citate, l'Autorità, nella delibera n. 1310/2016, ha fornito prime indicazioni sulla pubblicazione degli incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni e non rientranti nell'ambito applicativo della disciplina prevista in materia di contratti pubblici. Nel predetto atto di indirizzo, infatti, è stato specificato, quale criterio di classificazione generale, che all'interno della sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "Contratto di appalto di servizi" assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016) e che diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendosi la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" (cfr. § 5.1.).

In ogni caso, con specifico riferimento all'individuazione degli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, l'Autorità ha più volte precisato che «*Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione*» (FAQ n. 1 in materia di trasparenza - *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*). A tal proposito, nella delibera sopracitata è stato anche chiarito che «*Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell'esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, si rammenta che l'Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti*».

Quanto alla figura professionale di assistente sociale utilizzato dall'ambito territoriale del Comune, non avendo fornito dettagli in merito alle concrete attività svolte e ai relativi atti di conferimento dei predetti incarichi, si rammenta all'amministrazione che, come già chiarito nella delibera n. 1310/2016 e nelle FAQ in materia di trasparenza - *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*, ove la fattispecie sia riconducibile alla categoria degli incarichi di collaborazione e consulenza, troverà applicazione la disciplina degli obblighi di cui all'art. 15 cit., mentre se riconducibile alla nozione di appalto di servizio dovrà farsi riferimento all'art. 37 cit.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 luglio 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente